

Circolare n° 190

Cremona, 08 marzo 2006

A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' EDILE ED AFFINE NELLA PROVINCIA DI CREMONA
LORO SEDI

IMPORTANTISSIMA

Oggetto:

1. DURC : modalità operative (richiesta, rilascio, validità e duplicati)
2. Precisazioni sui soggetti coinvolti, loro posizioni e procedure per lavori privati e opere pubbliche

1) DURC : modalità operative

Richiesta

Per i LAVORI PRIVATI la richiesta può essere fatta dall'impresa o da un suo intermediario abilitato (consulente o associazione) tramite:

- a) procedura telematica guidata direttamente dal sito **www.sportellounicoprevidenziale.it**
- b) presentazione domanda cartacea redatta sull'apposito modulo agli sportelli della Cassa Edile

Per i LAVORI PRIVATI tale richiesta deve essere fatta alla Cassa Edile dove ha sede legale l'impresa con l'obbligo di comunicare le coordinate e la descrizione delle opere del singolo cantiere per cui si richiede.

Per facilitare tale procedura la scrivente ha predisposto un apposito modulo scaricabile dal sito **www.cassaedilecremona.it** o da ritirare presso i nostri sportelli.

Per le OPERE PUBBLICHE la richiesta, relativa al cantiere oggetto dell'opera, può essere fatta:

- dalla stazione appaltante esclusivamente tramite procedura telematica per tutti i casi
- dall' impresa o intermediario abilitato (consulente o associazione) in forma telematica e/o cartacea solo per verifica autodichiarazione o partecipazione gara d'appalto.

Rilascio

Il DURC, con esito positivo o negativo, viene rilasciato dalla Cassa Edile entro massimo 30 giorni dall'immissione della pratica nella procedura informatica e relativa assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica) con cui telematicamente è possibile seguire il decorso della stessa.

Per i LAVORI PRIVATI il rilascio dei DURC relativi a richieste presentate in forma cartacea tramite l'apposito modulo sono soggette ai tempi di controllo e immissione dei dati indicati da parte degli operatori, diversamente, in caso di immissione telematica diretta da parte dell'impresa o intermediario, l'assegnazione del C.I.P. e la decorrenza della pratica sono immediate.

Il DURC viene rilasciato in genere dalla Cassa Edile dove ha sede legale l'impresa oppure, nel caso di opere pubbliche, dalla Cassa Edile competente per territorio dei lavori.

Di norma l'invio avviene tramite servizio postale R/A è comunque possibile effettuare, previa preventiva comunicazione, il ritiro del documento di Regolarità Contributiva direttamente dall'interessato, o da un suo delegato, presso gli sportelli dell'Ente preposto.

Validità

Per i LAVORI PRIVATI edili a seguito del Decreto 273/05 il Comitato Tecnico nazionale ha dato disposizioni affinché con decorrenza **1° marzo 2006** il DURC abbia validità pari a **tre (3) mesi** dalla data del rilascio.

Per le OPERE PUBBLICHE il DURC attesta la regolarità dell'impresa alla data della richiesta e vale relativamente al cantiere oggetto dell'opera.

Duplicati

Per i LAVORI PRIVATI edili in caso di necessità dovuta all'esecuzione contemporanea di più lavori fatta una prima richiesta se l'esecuzione degli altri cantieri avviene entro i termini di validità del documento, sulla base della data di rilascio, è possibile e consigliato richiedere uno o più duplicati del DURC già emesso, avendo cura di comunicare all'Ente, sempre tramite l'apposito modulo scaricabile dal sito, le coordinate del/dei cantiere/i per cui si richiede/ono.

2) Precisazioni sui soggetti coinvolti, loro posizioni e procedure per lavori privati e opere pubbliche

LAVORI PRIVATI

Per l'esecuzione di LAVORI PRIVATI oggetto di concessione o denuncia inizio attività (D.I.A.) la presentazione del DURC risulta obbligatoria per legge.

Il DURC deve essere presentato per tutte le imprese che intervengono nel cantiere per l'esecuzione dei lavori, anche da ogni singola impresa subappaltatrice, sempre prima che ognuna inizi la propria attività all'interno del cantiere.

Il DURC riguarda la posizione di regolarità dell'impresa verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale.

Nei LAVORI PRIVATI il DURC è necessario prima dell'inizio dei lavori non per eventuali pagamenti intermedi o a conclusione dei lavori (salvo espressa regolamentazione regionale).

La sanzione in caso di inosservanza delle norme enunciate è quella disposta dal decreto 215/04, cioè la sospensione del titolo abilitativo (permesso di costruire o DIA).

OPERE PUBBLICHE

Nelle OPERE PUBBLICHE il DURC si accompagna a tutte le fasi dell'attività delle imprese.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione di regolarità dell'impresa, salvo leggi regionali che prevedono il DURC anche per la partecipazione alla gara (es.: Regione Sicilia).

Con riferimento all'autodichiarazione peraltro può essere necessaria una conferma delle regolarità tramite DURC (per l'impresa aggiudicataria, per le imprese sorteggiate e così via).

Il DURC deve essere prodotto anche per le imprese subappaltatrici.

Il DURC è obbligatorio per la stipula del contratto e per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori e per gli stati finali.

Il DURC riguarda la posizione di regolarità dell'impresa verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale salvo che per i pagamenti dei SAL e degli stati finali delle opere pubbliche.

Al fine di verificare la posizione dell'impresa su tutto il territorio nazionale è stata costituita una Banca Dati in modo tale che non solo per INPS e INAIL ma anche per le Casse Edili la regolarità sia valutata sull'intero territorio nazionale.

Per i pagamenti relativi sia all'impresa aggiudicataria dell'appalto che verso le eventuali subappaltatrici di lavori pubblici, è competente al rilascio del DURC, anche per l'impresa subappaltatrice, unicamente la Cassa Edile del territorio di esecuzione dei lavori.

Tale Cassa Edile rileva unicamente la regolarità per i lavori svolti nel suo territorio mentre non rileva le eventuali inadempienze presso altre Casse Edili, salvo il caso che sul territorio stesso lavorino operai in trasferta iscritti presso la Cassa Edile di provenienza.

La stessa Cassa come sopra citato rilascia il DURC anche per l'impresa subappaltatrice che, alle condizioni previste dall'art. 22 dalla normativa contrattuale relativa, abbia versato alla Cassa Edile di provenienza i contributi per i lavoratori in trasferta.

In questo caso la Cassa del luogo dei lavori emette il DURC sulla base della documentazione presentata dall'impresa o dalla Cassa Edile di provenienza.

L'eventuale irregolarità dell'impresa subappaltatrice può essere sanata attraverso l'intervento solidaristico dell'impresa aggiudicataria, che deve provvedere a versare gli accantonamenti ed i contributi dovuti dall'impresa subappaltatrice per gli operai occupati dalla stessa nel cantiere interessato.

Ciò consente alla Cassa Edile di emettere un DURC positivo anche per l'impresa subappaltatrice, ai fini del pagamento del SAL o dello stato finale, ferma restando la posizione di irregolarità dell'impresa subappaltatrice per ogni altra tipologia di DURC.

Quanto sopra considerato vale ovviamente nell'ipotesi di irregolarità verificatasi nel corso dell'esecuzione del subappalto.

Nel caso infatti di irregolarità dell'impresa subappaltatrice antecedente l'intervento in cantiere, la situazione sarebbe evidenziata da un DURC negativo, con la conseguenza che la medesima impresa subappaltatrice non risulterebbe abilitata a iniziare il proprio lavoro.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti inviamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
geom. Galligani Fabio